

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 41 DEL 13 OTTOBRE 2025

lavoro **facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Amianto: più tutele per i lavoratori</i>	3
<i>Consentito lavorare in attesa della conversione del permesso di soggiorno</i>	3
<i>In GU la legge delega su retribuzioni e contrattazione collettiva</i>	4
<i>Classificazione previdenziale: nuovi strumenti per datori e professionisti</i>	5
<i>Bilancio 2026: più elevata l'esenzione dei fringe benefit</i>	5
<i>Dipendenti eletti in Comune: i rimborsi al datore sono esenti da Iva</i>	6
<i>Credito d'imposta per la formazione degli agricoltori: istituito il codice tributo</i>	7
<i>F24, nuovo codice per il versamento dell'IVA nel settore logistico</i>	8
<i>Soppresso il codice identificativo 60 dell'F24</i>	8
<i>Riduzione contributiva artigiani e commercianti nuovi iscritti: domanda anche tramite profilo associazioni</i>	9
<i>INPS, dal 15 ottobre le domande per l'aliquota più elevata</i>	9
<i>Procreazione assistita: il licenziamento è discriminatorio</i>	10
<i>Licenziamento illegittimo: quale indennità risarcitoria per il dipendente pubblico</i>	10
<i>Convenzione di sicurezza sociale Italia – Moldavia: la domanda di pensione</i>	11
APPROFONDIMENTI	13
<i>Nuovi codici tributo per versamento del trattamento integrativo compensato indebitamente</i>	13

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Amianto: più tutele per i lavoratori

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 144 dell'8 ottobre 2025, ha approvato un decreto legislativo (esame preliminare), di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il decreto mira a rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all'amianto, abbassando drasticamente il limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo). Si introduce l'obbligo di valutare la priorità di rimozione dell'amianto in edifici e navi e di assicurare l'adeguata formazione dei lavoratori. Viene esteso a 40 anni (dopo la fine dell'esposizione) l'obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull'esposizione, a tutela della salute a lungo termine.

Consentito lavorare in attesa della conversione del permesso di soggiorno

Sulla G.U. n. 230/2025 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 146 del 3 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Il provvedimento in parte modifica e in parte consolida alcune misure di cui al precedente d.l. n. 145/2024 (L. n. 187/2024).

Si segnalano le seguenti disposizioni:

- Per quanto riguarda l'ingresso e l'assunzione di stranieri (anche stagionali), diventano strutturali gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati.
- Il termine per l'adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.
- Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l'anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro

subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

- Il lavoratore straniero potrà svolgere attività lavorativa anche in attesa della conversione del permesso di soggiorno (oltre che, come già avviene, in attesa del rilascio o del rinnovo).
- È innalzata da 6 a 12 mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.
- Per il triennio 2026-2028, viene confermato il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare per l'assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria.
- Il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale avrà cadenza triennale, anziché annuale.
- È innalzato da 90 a 150 giorni il termine per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare.

In GU la legge delega su retribuzioni e contrattazione collettiva

Sulla G.U. n. 230/2025 è stata pubblicata la Legge 26 settembre 2025, n. 144, recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

Come specificato dall'art. 1 del provvedimento, scopi della delega sono:

- a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
- d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).

Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge delega (18.10.2025).

Classificazione previdenziale: nuovi strumenti per datori e professionisti

Il “Manuale di classificazione previdenziale” è stato profondamente rinnovato e sarà messo a disposizione online per gli utenti, interni ed esterni, e aggiornato costantemente con revisioni a ogni modifica delle regole.

Lo rende noto l'INPS sul proprio sito istituzionale, comunicando altresì che, sempre a favore di datori e professionisti, sarà reso disponibile un tool, fino ad oggi riservato all'interno, per guidare gli operatori nell'attività di iscrizione che consente la verifica delle compatibilità tra ATECO, CSC e codici di autorizzazione e la scelta tra le possibili alternative.

Il tool è una traduzione informatica di quanto esposto in maniera concettuale dal manuale e delle regole di compatibilità stabilite in materia di inquadramento previdenziale. Fornisce, a fronte di un input (ad esempio ATECO), tutte le combinazioni di CSC e CA ammesse, ricostruendo l'albero logico delle opzioni su cui si basano le decisioni alla base del processo di inquadramento, automatico e manuale.

Utilizzando, insieme al manuale, il tool informatico, gli operatori potranno effettuare in autonomia simulazioni e verifiche.

Bilancio 2026: più elevata l'esenzione dei fringe benefit

Tra le novità in discussione relative alla nuova Legge di Bilancio 2026 vi è anche quella di elevare il limite di esenzione dei fringe benefit da 2.000 euro a 4.000 per i lavoratori con figli a carico e da 1.000 a 2.000 per tutti gli altri.

Si ricorda che l'art. 51, c. 3 del TUIR prevede, in via ordinaria, un limite di esenzione di euro 258,23 euro per i beni e i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Però, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, commi 390 e 391) ha previsto che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo del TUIR, non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di esenzione è elevato a 2.000 euro per i lavoratori

dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.

La proposta governativa è quella di elevare nuovamente i limiti di esenzione, mantenendo la possibilità di erogare somme od effettuare i rimborsi per le spese relative alle utenze domestiche, oltre a quelle per l'affitto della prima casa o degli interessi sul mutuo acceso per la stessa.

Il Governo rivolge l'attenzione anche ai premi di produttività. In particolare, la proposta è quella di innalzare il tetto da 3.000 a 4.000 euro su cui applicare l'imposta sostitutiva del 10%, ridotta dalla Legge di Bilancio 2025 al 5% per i periodi d'imposta 2026 e 2027. Attualmente il limite di 4.000 euro trova applicazione solo se c'è il coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro.

Dipendenti eletti in Comune: i rimborsi al datore sono esenti da Iva

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 261 del 7 ottobre 2025, ha chiarito che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che svolgono cariche elettive non sono soggetti all'applicazione dell'Iva.

In particolare, nella risposta al Comune, l'Agenzia sottolinea che le somme rimborsate dall'Ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruito dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

Più precisamente, viene a mancare la funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dall'Ente e la prestazione resa dal datore di lavoro.

Pertanto, le somme rimborsate non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e non sussistono le condizioni affinché l'operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Credito d'imposta per la formazione degli agricoltori: istituito il codice tributo

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 54 del 7 ottobre 2025, ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.

La norma prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 01/01/2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola.

Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 03/10/2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese in argomento.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è stato quindi istituito il nuovo codice tributo **"7040"** denominato "Credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola - articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36".

Quanto alla compilazione dell'F24:

- il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*;
- nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

F24, nuovo codice per il versamento dell'IVA nel settore logistico

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, ha istituito un codice identificativo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (inversione contabile settore logistica).

Si ricorda che la norma richiamata ha previsto un regime opzionale per il versamento dell'IVA, stabilendo che per determinate prestazioni il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ferma restando la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

Per il versamento, tramite modello F24, dell'IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione, la risoluzione n. 47/2025 ha istituito il codice tributo 6045.

Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell'imposta dovuta, è stato quindi istituito il **codice identificativo "66"**, denominato "Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica".

Quanto alla compilazione F24, restano ferme le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025. Nella sezione "Contribuente" sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell'appaltatore, nei relativi campi; il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice "66" da riportare nel campo "codice identificativo".

Soppresso il codice identificativo 60 dell'F24

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 52 del 7 ottobre 2025, ha proceduto alla soppressione del codice identificativo "60" denominato "Garante / terzo datore" nel modello F24.

Il codice era stato attivato con risoluzione n. 31/2010 per consentire, per i debiti assistiti da garanzia, l'individuazione del soggetto garante in ipotesi di rateizzazione del

versamento delle somme dovute, a seguito, tra l'altro, dei controlli automatici delle dichiarazioni di cui all'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972.

Viste le modifiche normative intervenute all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che hanno abrogato l'obbligo di garanzia, il codice viene ora soppresso.

Riduzione contributiva artigiani e commercianti nuovi iscritti: domanda anche tramite profilo associazioni

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, con cui ha reso noto che i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, possono presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% (art. 1, c. 186. Legge di bilancio 2025) anche tramite il profilo "associazioni".

Resta fermo che, come già indicato nel precedente messaggio n. 2449/2025, la presentazione della domanda è consentita anche con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista".

La richiesta di riduzione deve essere avanzata compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025" presente sul "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Il messaggio chiarisce, inoltre, che l'accesso con il profilo "cittadino" consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

INPS, dal 15 ottobre le domande per l'aliquota più elevata

L'INPS, con il messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, ha fornito istruzioni ai beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito.

Anche con riferimento al periodo d'imposta 2026, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'INPS. Le richieste potranno essere acquisite dall'istituto dal prossimo 15 ottobre 2025. Le stesse devono essere inoltrate compilando l'apposita dichiarazione online, accedendo al servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia" sul sito istituzionale dell'INPS.

Il messaggio ricorda inoltre che è interesse del sostituito comunicare anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico universale (AUU).

Procreazione assistita: il licenziamento è discriminatorio

Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 24245 del 31 agosto scorso. La lavoratrice, dipendente da un medico di base, era stata licenziata per gmo in pendenza di un percorso per la procreazione medicalmente assistita già intrapreso da tempo.

L'ambulatorio dove lavorava infatti avrebbe dovuto essere rilevato da una cooperativa tramite una cessione di azienda senza perciò che ricorresse alcun gmo dal momento che l'organizzazione del lavoro sarebbe rimasta la stessa.

Perciò la Cassazione ha ritenuto il licenziamento mosso in definitiva da motivi discriminatori e come tale da considerare nullo, stante la mancata prova da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 198/2006, dell'assenza di comportamenti discriminatori da parte sua, pur avendo la dipendente fornito prova che l'intenzione di licenziarla si sia concretizzata proprio in concomitanza con la fase già molto avanzata della pratica di procreazione assistita, attraverso la nuova e più efficace procedura della fecondazione in vitro rispetto a quella dell'inseminazione.

Per i giudici di appello in definitiva, la maggiore probabilità che insorgesse lo stato di gravidanza avrebbe indotto il datore di lavoro a forzare il licenziamento adducendo un gmo di fatto non riscontrabile ma in grado di nascondere un intento discriminatorio.

Licenziamento illegittimo: quale indennità risarcitoria per il dipendente pubblico

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.144 del 7 ottobre 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, c. 2, terzo periodo, del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) come modificato dall'art. 21, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 75/2017, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro.

Il giudice *a quo*, chiamato a decidere sulla liquidazione dell'indennità risarcitoria in favore di un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e poi reintegrato, aveva ritenuto di non poter commisurare la stessa "all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto" (TFR), come testualmente previsto dall'art. 63 T.U.P.I., in quanto il ricorrente – già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 – non aveva optato

per il passaggio al regime del TFR, continuando ad essere assoggettato al diverso regime dell'indennità premio di servizio (IPS).

Secondo il rimettente, il parametro di riferimento ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria sarebbe da individuarsi nell'emolumento di fine rapporto (IPS o TFR) in concreto spettante al lavoratore al momento del recesso illegittimo.

Ne conseguirebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici illegittimamente licenziati e poi reintegrati, in quanto al lavoratore assoggettato al regime dell'IPS verrebbe corrisposta un'indennità risarcitoria di importo inferiore in ragione della base retributiva più ristretta per il calcolo dell'IPS.

La Corte, ritenendo errato il presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo*, ha precisato che, nel riferirsi al TFR, l'art. 63, c. 2, T.U.P.I., come novellato, fornisce un parametro astratto per la liquidazione dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente estromesso, in aggiunta alla tutela reale. Il legislatore, infatti, modificando nel 2017 la disposizione censurata, ha inteso armonizzare la disciplina relativa al licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale, il medesimo meccanismo rimediabile a fronte dell'illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico. E ciò a prescindere dalla mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell'IPS a quello del TFR, che concerne la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo e non la fase patologica del rapporto stesso.

Convenzione di sicurezza sociale Italia - Moldavia: la domanda di pensione

Lo comunica l'Inps col messaggio dell'8 ottobre 2025 n. 2971. La convenzione, le cui regole sia contributive che previdenziali, sono state illustrate dall'Inps con la circolare 131/2025 riguardano, per quanto riguarda la legislazione italiana, cioè nel caso di un cittadino moldavo che ha svolto periodi di lavoro in Italia, le seguenti prestazioni: invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'Assicurazione generale obbligatoria, i regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, i regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps, tra cui anche in caso di iscrizione alla Gestione pubblica.

Col nuovo messaggio l'Istituto previdenziale fa alcune puntualizzazioni relativamente alla presentazione della domanda di pensione in Italia.

I residenti in Italia devono presentare le domande di pensione in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo moldavo, unicamente attraverso il canale telematico e la richiesta di pensione è gestita dalla Struttura territorialmente competente dell'Inps in base al criterio della residenza.

Se nella domanda di pensione l'assicurato dichiara periodi assicurativi maturati in Moldova prima del 1999, allegando la documentazione a corredo in suo possesso (buste paga, libretti di lavoro, ecc.), tale documentazione sarà trasmessa alla competente Istituzione moldava per le necessarie verifiche.

Invece, i residenti in Moldova, invece, devono presentare le domande di pensione in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo italiano per il tramite dell'Istituzione competente moldava Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS). Per poter totalizzare in Italia contributi accreditati in Moldova, il requisito minimo per la totalizzazione internazionale è di 52 contributi settimanali in Italia.

I periodi assicurativi inferiori all'anno possono essere presi in considerazione sia per il diritto che per la misura analogamente a come avviene, di regola, per altre Convenzioni bilaterali.

APPROFONDIMENTI

Nuovi codici tributo per versamento del trattamento integrativo compensato indebitamente

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo che, a seguito di controllo sostanziale da parte del fisco, sia risultato, in tutto o in parte, indebitamente utilizzato in compensazione.

I codici da utilizzare per il versamento tramite F24 sono i seguenti:

- **"7909"** denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- **"7910"** denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello F24, i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" secondo le seguenti modalità di compilazione: nei campi "codice ufficio" e "codice atto", indicare le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato; nel campo "anno di riferimento", nel formato "AAAA", indicare l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione; il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." non è valorizzato.

Per l'F24 EP i nuovi codici sono:

- **"700E"** denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- **"701E"** denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

